



COMUNE DI MONTERIGGIONI

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Consulenza: dr. Andrea Kaczmarek - Perugia

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 20 del 27 marzo 2003

Esecutiva in data 11 aprile 2003

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 05/04/2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento

CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 3 - Carico e scarico delle merci
- Art. 4 - Rottami e detriti
- Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico
- Art. 7 - Tende solari
- Art. 8 - Mostre e vetrine
- Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione
- Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole
- Art. 11 - Divieto di giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO III - INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

- Art. 12 - Ambito di applicazione
- Art. 13 - Apertura del cantiere stradale
- Art. 14 - Contenuto della autorizzazione/concessione
- Art. 15 - Procedura d'urgenza
- Art. 16 - Conferenza dei servizi
- Art. 17 - Convenzioni e accordi
- Art. 18 - Esecuzione dei lavori
- Art. 19 - Cauzione
- Art. 20 - Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori
- Art. 21 - Responsabilità

CAPO IV - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 22 - Divieti di esposizione o detenzione
- Art. 23 - Scarichi civili provenienti da abitazioni
- Art. 24 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 25 - Sgombro della neve sulla pubblica via
- Art. 26 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 27 - Pulizia delle vetrine
- Art. 28 - Volantini, opuscoli e foglietti

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

- Art. 29 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere
- Art. 30 - Cani

CAPO VI - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 31 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti
- Art. 32 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 33 - Oggetti sospesi o sporgenti
- Art. 34 - Caduta di acqua su area pubblica

- Art. 35 – Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 36 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 37 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico
- Art. 38 - Vasche e fontane
- Art. 39 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
- Art. 40 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 41 - Antenne paraboliche e condizionatori d'aria

CAPO VII - QUIETE PUBBLICA

- Art. 42 - Disposizioni generali
- Art. 43 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 44 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
- Art. 45 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 46 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
- Art. 47 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 48 - Attività musicali
- Art. 49 - Suono delle campane
- Art. 50 - Discoteche, cinema e ritrovi
- Art. 51 - Accampamenti

CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 52 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 53 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 54 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
- Art. 55 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi
- Art. 56 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 57 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito
- Art. 58 - Lavori di edilizia
- Art. 59 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 60 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 61 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI - ABROGATO

CAPO X - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

- Art. 81 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 82 - Guide e portabagagli
- Art. 83 - Lavavetri
- Art. 84 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli
- Art. 85 - Cortei e processioni

CAPO XI -POLIZIA RURALE

- Art. 86 - Costruzioni rurali
- Art. 87 - Strade vicinali
- Art. 88 - Distanze dei fossi, canali ed alberi
- Art. 89 - Accensione di fuochi

CAPO XII - SANZIONI

- Art. 90 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 91 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art. 92 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 93 - Sospensione delle licenze

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 94 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina della polizia urbana)

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:
 - a) alla prevenzione
 - b) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
 - c) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
 - d) alla sicurezza dei cittadini nell'ambito della competenza del Comune;
 - e) al buon andamento della collettività locale.
2. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.
3. Le disposizioni del regolamento si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o da specifici regolamenti comunali di settore.
4. Ai sensi delle presenti disposizioni per Responsabile del Servizio si intende il soggetto cui sono demandate le funzioni comunali relative a ciascuna materia oggetto delle singole disposizioni.

Art. 2

(Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente regolamento sono:
 - a) soggette ad autorizzazione, se espressamente prevista;
 - b) soggette a sola previa comunicazione, se espressamente prevista;
 - c) liberamente svolte, negli altri casi.
2. Le autorizzazioni sono richieste almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite e sono rilasciate personalmente al richiedente.
3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto almeno dieci giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro i successivi cinque giorni, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni.
4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni debbono contenere:
 - a) Le generalità del richiedente
 - b) Il luogo in cui si effettua l'attività
 - c) La data e la durata dell'attività
 - d) La descrizione dell'attività
 - e) Le precauzioni adottate
5. In caso di motivata urgenza dimostrata dal richiedente, i termini per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione possono essere, a discrezione del Responsabile del servizio, abbreviati.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate, e le comunicazioni ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi.

7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose.
8. Per preminenti motivi di pubblico interesse, il responsabile del Settore può in ogni momento subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite ed obblighi assunti.
9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, il Comune può provvedere direttamente, con rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui determinate attività richiedono il preavviso verbale ed i termini dello stesso.
11. Il Responsabile del servizio può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, il Responsabile del servizio, o sul posto qualsiasi agente o funzionario di polizia locale, può emanare disposizioni temporanee, ordini, anche verbali.

CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3

(Carico e scarico delle merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico debbono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione e, se l'ingombro del suolo ha durata superiore a 60 minuti deve essere preventivamente autorizzato.
2. Qualora le operazioni di carico e scarico implicino intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del codice della strada, le stesse sono sottoposte ad apposita richiesta.
3. Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree di carico e scarico merci le relative operazioni debbono avvenire in esse nel termine massimo di 30 minuti.
4. Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
5. Ai fini del presente articolo per suolo pubblico si intendono gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nonché le aree private soggette a pubblica servitù o aperte al pubblico.

Art. 4

(Rottami e detriti)

1. È vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D .Lgs. 285/92 (Codice della Strada), il trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e polverio.
3. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri in linea d'aria dall'abitato.
4. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso spese sostenute per suo conto dall'Amministrazione Comunale, ferma l'applicazione delle sanzioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
5. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art 5

(Collocazione di tavoli, sedie sull'area pubblica)

1. L'Autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, davanti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento COSAP:
 - a) per i soli spazi antistanti agli esercizi del richiedente
 - b) per gli spazi antistanti altri esercizi, con il consenso scritto del relativo titolare

2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni, le tende solari ed ogni altra struttura da esporre devono essere solidi, decorosi, tutti uniformi al colore beige, puliti e senza alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere.
3. In Piazza Roma, all'interno delle mura storiche del Castello:
 - a) gli spazi occupati ai sensi del presente articolo da parte di ciascun richiedente non possono superare mq. 50 e comunque non può essere superato il valore complessivo del 10% della superficie della piazza;
 - b) è consentita l'occupazione di una ulteriore superficie pari a 30 metri quadrati da concedere ad attività attualmente non aventi concessioni di suolo pubblico. Detta superficie aggiuntiva non può essere destinata all'installazione di tavoli e sedie.
 - c) i tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura non devono riportare alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere.
 - d) Dalla concessione del suolo pubblico deve rimanere esclusa la fascia perimetrale lastricata con pietra da torre che esiste sui lati est e sud per una profondità minima di 90 cm da lasciarsi al traffico pedonale. L'occupazione di tale fascia di rispetto deve essere evitata anche con arredi temporanei quali tavoli di servizio, sedie, bacheche o simili.
4. In caso di iniziative effettuate dall'Amministrazione Comunale o alla quale la stessa ha concesso il patrocinio, può essere richiesta dal Comune la rimozione temporanea di tutti gli arredi per la durata dell'iniziativa e per un numero di giornate massimo all'anno di venti. Detta norma deve intendersi valida su tutta l'area interna alle mura di Monteriggioni.
5. Nel caso in cui fossero elevate sanzioni dall'Amministrazione Comunale per la violazione del presente regolamento a carico dei concessionari del suolo pubblico con recidiva nei ventiquattro mesi, il titolare della concessione di suolo pubblico si vedrà sospesa la stessa per un periodo di dodici mesi con impossibilità di ripresentare la richiesta in tale tempo. Nel contempo, i ventiquattro mesi si devono intendere dopo l'approvazione del presente regolamento.

Art. 6

(Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 7

(Tende solari)

1. Salvo che i regolamenti comunali specifici dispongano altrimenti, alle tende solari si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Le tende solari dei piani terreni debbono avere una sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm alla larghezza dei marciapiedi ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,20
3. Le tende solari dei piani superiori, o altri simili infissi, non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dall'ufficio urbanistica nei seguenti casi:
 - a) perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili;
 - b) dei piani terreni, in assenza di marciapiede;
 - c) verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici;

- d) in edifici di interesse artistico, storico, ambientale.
5. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 8.
(Mostre e vetrine)

1. Fatti salvi i divieti previsti dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) è vietato installare mostre o vetrine:
- a) qualora il marciapiede non esista o sia inferiore ad 1.5 m;
 - b) non indipendenti dal piano stradale, salvo autorizzazione alla sua occupazione;
 - c) aventi sporgenza superiore a 35 cm.
- Il divieto di cui al punto a) non si applica per tutte le aree sottoposte al regime di Zona a Traffico Limitato – ZTL.
- Si intendono per mostre scaffali o griglie da utilizzare per l'esposizione delle merci, sia da appendersi al muro sia da appoggiarsi al suolo;
- Per vetrine si intendono bacheche con frontale apribile o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi ed alla esposizione di merci.
2. Le mostre e vetrine debbono avere sporgenza massima compreso l'ingombro delle merci esposte di cm. 35 ovvero 45, se collocate ad altezza di almeno 3 metri dal piano stradale.
3. Per motivi di viabilità, traffico od altri motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può disporre limitazioni maggiori rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, compresa l'interdizione totale di collocazione di mostre e vetrine.
4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, è fatto obbligo di eseguire la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, senza oneri per il Comune.

Art. 9
(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
- a) guide, stampe, libri, giornali e riviste
 - b) prodotti artigianali non alimentari
2. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m.0,40.
3. È vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse ovvero in mensole.
4. Le rivendite di giornali possono esporre fino a quattro espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo purché non arrechino intralcio o pericolo alla circolazione.
5. È consentito l'uso di un solo espositore di colore verde o marrone appoggiato al suolo, di altezza massima m.1,80 e di larghezza massima di m. 0,30, per la sola esposizione di cartoline.

6. Il Responsabile del servizio può autorizzare l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali purché, in ogni caso l'esposizione avvenga:
 - a) nel rispetto del Regolamento di igiene e di occupazione del suolo pubblico;
 - b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
 - c) trattandosi di esposizione di frutta e verdura, ad un'altezza dal suolo non inferiore a 50 cm.
7. È consentito svolgere sulla soglia dei locali soltanto attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.

Art. 10

(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e della verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del medesimo.
3. L'installazione di chioschi, edicole, pedane ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del codice della strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.
4. Sono in ogni caso vietate le installazioni di cui al comma 3 quando si tratta di centri storici.

Art. 11

(Divieto di giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli o dei pedoni è vietato il gioco del pallone, della trottola, delle bocce e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.
2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare, quali giardini, parchi, loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.
3. È vietato permettere che il pallone o altri oggetti adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo aree pubbliche.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i giochi adoperati in violazione delle prescrizioni sono trattenuti per trenta giorni.
5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
6. A partire dal decimo giorno precedente il martedì grasso e fino al decimo giorno ad esso successivo, è consentito, esclusivamente tra coloro che partecipano a giochi o festeggiamenti e siano consenzienti, l'uso di schiume innocue omologate a fini di gioco dalla vigente normativa, fatta salva l'eventuale responsabilità di chi ne fa uso per danni a persone o cose. In caso di uso di schiume, petardi, botti e simili nei confronti di soggetti non consenzienti, gli stessi sono trattenuti.

CAPO III

INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 12

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi sul suolo e sul sottosuolo di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica nonché all'apertura dei cantieri, al fine di tutelare la viabilità e la relativa attività manutentiva e il patrimonio comunale.
2. L'autorizzazione/concessione per l'apertura di cantiere deve intendersi comprensivo della concessione di occupazione del suolo pubblico per le relative opere, fatta salva la corresponsione del relativo canone.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo nonché per gli aspetti sanzionatori si applicano le disposizioni del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione e al Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle strade private aperte al pubblico. in quanto compatibili con le disposizioni applicabili alle suddette strade.
5. La verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni di carattere tecnico contenute nel presente capo è di spettanza esclusiva dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Art. 13

(Apertura del cantiere stradale)

1. L'apertura di cantieri per l'esecuzione di lavori su suolo o sottosuolo di proprietà o competenza comunale è soggetta al rilascio dell'autorizzazione o concessione da parte del Comune, previa eventuale acquisizione, nel caso di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati come definiti dal vigente codice della strada, di nulla osta dell'Ente proprietario.
2. La domanda di autorizzazione/concessione, inoltrata al Comune in conformità alla legge sul bollo e deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi del richiedente (società o persona fisica) e la sua sottoscrizione;
 - b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie con i relativi elaborati tecnici, commisurati all'entità dell'intervento, compresi eventuali disegni e planimetrie;
 - c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata;
 - d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale e la superficie di suolo occupato;
 - e) l'impegno ad adottare le misure prescritte dal Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e l'integrità del patrimonio comunale;
 - f) l'indicazione delle modifiche della viabilità la cui adozione è ritenuta necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
 - g) estremi dell'eventuale atto di concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività in materia urbanistica;
3. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente ne richiede all'interessato l'integrazione. Il richiedente ha venti giorni per provvedere all'inoltro degli ulteriori documenti, decorsi i quali e in carenza di ricezione la domanda è archiviata.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione deve concludersi entro il termine di venti giorni dalla domanda previa acquisizione dei pareri in materia urbanistica, polizia municipale e tributi.

5. Nel caso la pratica necessiti di pareri da parte di enti diversi dall'Amministrazione comunale il termine per il rilascio dell'atto autorizzatorio.

Art. 14

(Contenuto dell'autorizzazione/concessione)

1. L'atto di concessione/autorizzazione all'apertura del cantiere contiene:
 - a) le indicazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'articolo 13;
 - b) l'entità del canone di occupazione di suolo pubblico che deve essere corrisposto al ritiro dell'atto;
 - c) l'obbligo del titolare dell'integrale ripristino della sede stradale manomessa al termine dei lavori, ferma la facoltà del comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese, in caso di inadempienza, secondo le vigenti norme in materia;
 - d) il riferimento alle norme del Codice della strada e al Regolamento d'esecuzione, al regolamento comunale d'occupazione del suolo pubblico, al presente Regolamento e agli atti relativi alle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
 - e) L'importo le modalità di deposito e gli estremi della cauzione.

Art. 15

(Procedura d'urgenza)

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva concessione, purché ne diano immediata comunicazione scritta al Comune, (l'Ufficio Lavori Pubblici e/o Polizia Municipale) tramite fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori ed adempiendo a tutte le prescrizioni di legge.
2. In ogni caso l'interessato deve entro 5 giorni dalla predetta comunicazione inoltrare l'ordinaria istanza di autorizzazione/concessione, ancorché in corso d'opera.
3. L'accertamento dell'esistenza del presupposto di urgenza è effettuato dal medesimo ufficio competente per l'istruttoria.
4. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico, se dovuto, prima del ritiro dell'autorizzazione/concessione.
5. L'omessa comunicazione di cui al comma 1 o l'inesistenza dei relativi presupposti danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per l'apertura di un cantiere stradale senza concessione/autorizzazione.

Art. 16

(Conferenza dei servizi)

1. In caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio della concessione e all'esecuzione dei lavori.
2. Alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

Art. 17
(Convenzioni e accordi)

1. Nel caso d'interventi ricorrenti o di notevole durata o entità l'ufficio comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare con i concessionari dei lavori convenzioni o accordi che, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni, sostituiscono la concessione.
2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento in rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni, l'obbligo della cauzione, quello della manutenzione dell'opera o proprietà manomessa e se do le modalità di pagamento del COSAP.

Art. 18
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dalla amministrazione comunale con apposita ordinanza.
3. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della manomessa secondo la vigente normativa in materia di sicurezza. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione/autorizzazione.
4. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito in concessione/autorizzazione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga.
5. La data d'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione/autorizzazione ai fini degli adempimenti conseguenti.
6. Salvo che l'atto di concessione preveda diversamente, le manomissioni di suolo pubblico comprendenti sia l'esecuzione di scavi sia l'esecuzione delle opere di ripristino devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) lo scavo che interessa la carreggiata deve avere forma geometrica definita e la pavimentazione stradale deve essere tagliata in sagoma;
 - b) al termine dell'intervento ogni scavo deve essere immediatamente riempito con misto cementato con dosaggio Kg. 80/mc. (stabilizzato di cava con aggiunta di cemento) posto in opera in più strati con vibro compattatore meccanico e deve essere sigillato con sovrastante stesa di conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0-20 mm.;
 - c) il concessionario cura che lo strato di conglomerato bituminoso si assesti con regolarità, provvedendo ai necessari interventi nel caso di deformazioni delle fondazioni, avvallamenti, escrescenze e simili;
 - d) ad assestamento avvenuto, non prima di uno e non oltre tre mesi dalla ricopertura dello scavo, il concessionario deve ripristinare una sovrastruttura bitumata di spessore non inferiore a 8 cm., previa fresatura della parte superficiale dello scavo e facendo uso di conglomerato bituminoso steso in due strati. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento del medesimo e omogeneo livello di piano viabile rispetto al resto della strada.

7. Gli strati di conglomerato bituminoso di cui alla lettera d) del comma 6, debbono risultare di almeno cm.8 del tipo “binder granulometria 0-20 mm.” per la larghezza dello scavo e di cm.3 del tipo “tappeto chiuso da 0-10 mm.” per una larghezza variabile:
 - a) maggiore rispetto al binder e non minore di mt. 3,00 debitamente azzerato con il piano viabile per gli scavi perpendicolari alla carreggiata (attraversamenti);
 - b) per tutta la larghezza della carreggiata o corsia, per gli scavi che percorrono la lunghezza della sede stradale.
8. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7 diverse metodologie di ripristino possono, in caso che gli interventi siano di modeste dimensioni, essere autorizzate dall’ufficio lavori pubblici
9. Il ripristino delle strade non asfaltate avviene mediante posizionamento sullo scavo di stabilizzato di cava ed eventuale breccia macinata nella parte superficiale. Il ripristino delle strade pavimentate avviene con conglomerato cementizio, di cui alla lettera b) del comma 6, e integrale rifacimento della pavimentazione dalle medesime caratteristiche.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori con procedura di urgenza previsti all'articolo 15.

Art. 19 (Cauzione)

1. A garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, preventivamente al rilascio della concessione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o stipula di apposita fidejussione fissata dall’Ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
2. L’importo della cauzione è fissato tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 5.000,00 in relazione all’entità dell’intervento. Per gli interventi di cui all'art. 17, per i quali la cauzione può essere fissata in unica soluzione, oppure interessanti aree di interesse storico, artistico o monumentale l’Ufficio competente può fissare una cauzione di importo superiore.
3. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione possono essere disposti, su richiesta del concessionario, decorsi sei mesi dalla data d’ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione delle opere di ripristino, da parte del Servizio Tecnico comunale in difetto della quale la cauzione, previo contraddittorio con il concessionario, è incamerata dal Comune a fronte delle spese di esecuzione d'ufficio e salvi, in ogni caso, ulteriori eventuali danni o spese.

Art. 20 (Obblighi di manutenzione successivi all’ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada o di marciapiede manomessi, a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori, rimangono in manutenzione al concessionario per la durata di dodici mesi nel corso dei quali questi deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie, rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero cedimenti e rotture in genere e rispondere anche di eventuali danni a terzi.
2. Alla scadenza dei dodici mesi di manutenzione il concessionario può richiedere la verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e di ripristino della sede stradale.

Art. 21
(Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il concessionario o l'esecutore è di essi direttamente responsabile ed è tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e da qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del concessionario o dell'esecutore o di entrambi.

CAPO IV

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22

(Divieti di esposizione o detenzione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:
 - a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi;
 - b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche.
2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
 - a) sostanze o materiali maleodoranti;
 - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta.
3. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, sacchi di spazzatura e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 23

(Scarichi civili provenienti da abitazioni)

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie debbono essere scaricati nella fognatura comunale o in fosse o vasche di tipo privato regolarmente autorizzate.

Art. 24

(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. È fatto divieto ai titolari di attività economiche autorizzati all'installazione delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente la raccolta o pulizia deve essere immediata.
2. È vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, piazze ed altre aree pubbliche immondizie o rifiuti, liquidi di qualsiasi genere.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 25
(Sgombro della neve sulla pubblica via)

1. I responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede o, in sua assenza un tratto di 50 cm. dal muro, provvedendo a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio ed evitando di gettare in terra acqua.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve da cortili, tetti, balconi o terrazzi, salvo i casi di necessità ed urgenza, previamente comunicati al Comune.

Art. 26
(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
 - a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili.
 - b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.
2. È vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

Art. 27
(Pulizia delle vetrine)

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione.

Art. 28
(Volantini, opuscoli e foglietti)

1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. È vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 29

(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. È vietato compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. È vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del codice della strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e nel tempo minimo necessario.
4. È vietato il transito di cavalli o animali di simili dimensioni nei centri storici del comune.
5. È fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, provvedere nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.
6. È vietato dar da mangiare a piccioni, gatti, cani ed altri animali su suolo pubblico o aperto al pubblico.
7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni, anche facendo uso di appositi dissuasori. È fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità.
8. È fatto obbligo al proprietario o a chi comunque ha la disponibilità degli immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
9. È vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le sue dimensioni o la sua salute.
10. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi debbono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela.
11. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo, per casi particolari, sono disposte dalla Polizia Municipale, previo parere del Servizio Veterinario della USL.

Art. 30

(Cani)

1. È fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) di condurli al guinzaglio;
 - b) di munirli di museruola, se di grossa taglia o di indole aggressiva;
 - c) di rimuovere ogni escremento su suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore deve portare con sé.
2. Fatto salvo il disposto del comma precedente, è comunque vietato condurre cani:
 - a) In giardini pubblici, parchi, aree da pic-nic, ad eccezione dei luoghi individuati con apposito atto;
 - b) in esercizi di generi alimentari, pubblici esercizi di somministrazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo di allontanare i medesimi in luoghi dove non arrechino disturbo o di adottare altre misure idonee.

4. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva deve essere resa nota mediante cartelli ben visibili in prossimità degli accessi.
5. I cani debbono recare il tatuaggio di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni.
6. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.
7. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.

CAPO VI

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31

(Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)

1. I proprietari degli immobili devono mantenere in buono stato di conservazione:
 - a) le porte delle case e dei negozi;
 - b) gli infissi prospicienti l'esterno;
 - c) gli androni e le scale;
 - d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
 - e) l'intonaco delle facciate.
2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi.
3. Fatto salvo quanto disposto in materia di cantieri, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria è fatto obbligo di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a terzi.
4. I proprietari di immobili sono tenuti a garantire l'integrità delle targhe di numerazione civica, fornite ed apposte da questa Amministrazione previo pagamento dell'importo relativo da parte dei proprietari medesimi
5. I titolari di insegne debbono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione e pulizia.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. I proprietari degli immobili debbono mantenere a propria cura e spese le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murali e simili. In caso di violazione, il Comune dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.
8. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. All'interno del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.
10. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.

Art. 32

(Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi)

1. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato al rispetto di quanto prescritto nell'apposito regolamento comunale
2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o

comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione del Comune, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

Art. 33
(Oggetti sospesi o sporgenti)

1. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili o a chi comunque si serve degli stessi di assicurare saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere.

Art. 34
(Caduta di acqua su area pubblica)

1. È vietato:
 - a) mettere fuori, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica;
 - b) innaffiare i vasi da fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda, senza dispositivi di incanalamento in fognatura, direttamente sul suolo pubblico.

Art. 35
(Spolveramento di panni e tappeti)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo debbono effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 36
(Bestie macellate e trasporto carni)

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 37
(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico)

1. Nei viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico è vietato:
 - a) circolare nelle aree pedonali, con veicoli in genere, compresi carretti o con cavalli od altri

- animali;
 - b) circolare con biciclette, salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
 - c) circolare o coricarsi nelle aiuole o calpestare le stesse;
 - d) danneggiare attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare o staccare alberi, siepi, rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) effettuare giochi oltre i limiti previsti all'art. 11.
2. Fatto salvo il divieto di arrecare danni di cui al comma 1, lettera d), è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 38 **(Vasche e fontane)**

1. È vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.
2. È vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi.
3. È vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
 - a) con tubi ed altri sistemi di prelievo continuativo;
 - b) in quantitativi rilevanti.

Art. 39 **(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro)**

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. È vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. È vietato circolare scalzi nel centro storico ovvero in esercizi commerciali, pubblici esercizi, chiese, musei, monumenti e simili ovunque si trovino.

Art. 40 **(Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)**

1. L'eventuale recinzione di terreni e fondi confinanti con il suolo pubblico deve realizzarsi, in conformità a quanto stabilito dai vigenti strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, in muratura, cancellata, steccato o siepe.
2. Sono vietate le recinzioni con filo spinato o comunque tali da costituire pericolo per i passanti.

Art. 41
(Antenne paraboliche e condizionatori d'aria)

1. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle frazioni ed al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale ed è soggetta ad autorizzazione edilizia.
2. È fatto obbligo, in presenza di impianti centralizzati per la ricezione dei canali televisivi, di utilizzare il medesimo impianto anche per la ricezione dei canali televisivi via parabola.
3. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini tetti e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
4. Le antenne debbono essere collocate sulla copertura degli edifici, sul versante opposto alla pubblica via. Qualora tale soluzione non fosse tecnicamente praticabile l'antenna parabolica va posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale e comunque ossia evitando che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto. La colorazione delle antenne deve armonizzarsi con quella del manto di copertura.
5. Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti del comma 3, l'installazione delle antenne paraboliche deve essere concordata con gli uffici comunali.
6. È vietata, salvo specifica deroga disposta per enti ed organizzazioni pubbliche o di rilevanza pubblica, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.
7. Nel caso di installazione di antenne paraboliche non in conformità al presente articolo, l'ufficio comunale competente ne ordina l'adeguamento entro un congruo termine provvedendo, in caso di inottemperanza, alla rimozione d'ufficio a spese di chi le ha installate.
8. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.
9. I condizionatori d'aria sono impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari che hanno dimensioni variabili, dalla piccola cassetta amovibile fino alle torri di refrigerazione. Tali impianti devono rispettare le specifiche condizioni di rumorosità previste dalle norme vigenti in materia, nonché le modalità di esecuzione UNI 10339.
10. L'installazione di impianti fissi di condizionamento da apporre all'aperto è soggetta a denuncia di inizio attività; devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) prioritariamente non possono essere installati sui fronti principali degli edifici, né con mensole, né mediante tasselli e neppure stabilmente sui davanzali delle finestre e dei balconi;
 - b) nel caso sia inevitabile l'installazione su facciate principali o prospicienti la strada, l'impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, atti a nascondere la vista il più possibile;
 - c) nei centri storici o ad essi assimilati devono essere posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie, inseriti, ove possibile, in apposite nicchie ricavate nel sottotetto sopra la linea di gronda, dipinti con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono.

CAPO VII

QUIETE PUBBLICA

Art. 42

(Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Per periodo di quiete si intende quello compreso:
 - a) tra le ore 22,00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);
 - b) tra le ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 08.00 di mattino.
4. Per motivi di interesse generale il Sindaco, con ordinanza, può disporre la modifica del periodo di quiete per tutte o determinate attività.

Art. 43

(Esercizio dei mestieri, arti ed industrie)

1. È vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori rumorosi di qualsiasi genere nel periodo di quiete:
 - a) nei centri abitati;
 - b) fuori dei centri abitati a distanza di meno di 500 m.l. da un'abitazione;
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata in vicinanza di ospedali, di case di riposo, di scuole, di biblioteche, di istituti di educazione, di luoghi di culto, di attività ricettive.
3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 m.l. dal punto in cui sono prodotti.
4. Qualora sia necessario effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o tali da produrre rumori oltre i limiti di cui al comma 3, l'interessato invia comunicazione preventiva al Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 5 in caso di urgenza.
5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.
6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, o delle norme previste nel presente regolamento, il Sindaco ordina la cessazione dell'attività, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa o molesta.

Art. 44

(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

1. L'installazione in civili abitazioni o nelle loro pertinenze di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro è vietata.
2. Eccezionalmente, ove ciò sia consentito dalle disposizioni in materia edilizia e di sicurezza, l'installazione può essere autorizzata, previa istanza contenente:
 - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
 - b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
 - c) una pianta schematica in scala di 1: 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
 - d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
 - e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni
 - f) atto di assenso all'attività, sottoscritto almeno dai condomini dell'edificio.
3. Per l'installazione devono essere evitate modifiche strutturali e comunque deve essere presentata una relazione tecnica relativa alla resistenza delle strutture esistenti.
4. Il disposto del comma 2, lettere a) d) e) f) si applica anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
5. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
 - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento, con particolare riguardo alla quiete pubblica, e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità comunale;
 - c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti;
6. Anche in presenza di autorizzazione comunale, gli altri condomini, i vicini o altri controinteressati possono richiedere la cessazione dell'attività in sede civile o penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 45

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere autorizzate, previo parere positivo delle autorità competenti, subordinatamente all'installazione di appositi impianti di depurazione o altri accorgimenti idonei ad eliminare le immissioni o a ridurle entro i livelli consentiti.

Art. 46

(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono esser usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, nel periodo di quiete di cui all'art. 42, comma 2.

2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo, i compact-disk ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto.
3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dei momenti della giornata lavorativa.
5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 10 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, per gli autoveicoli.
6. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari.
7. Nei centri abitati le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), aventi o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.

Art. 47

(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Nel periodo di quiete, come definito all'art. 42, comma 2, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, che siano o meno in contenitori, sono vietate; con la sola deroga dalle ore 14 alle ore 16 purché effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. In caso di trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche o altro materiale che per sua natura provoca rumore debbono adottarsi particolari cautele o accorgimenti che riducano quanto più possibile il rumore.

Art. 48

(Attività musicali)

1. Nel periodo di quiete, di cui all'art. 42, comma 2:
 - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;
 - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;
 - c) è vietato esercitarsi con tamburi, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari;
2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, di scuole, luoghi di culto, uffici pubblici.
3. Agli operatori commerciali di audio-video, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.

Art. 49
(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. È fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

Art. 50
(Discoteche, cinema e ritrovi)

1. Fatto salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, le discoteche, sale da ballo, cinema, pub e ritrovi notturni in genere devono tenere volumi tali che il suono non risulti percepibile dall'esterno dell'attività stessa.
2. Le attività di ritrovo o spettacolo all'aperto, comprese le sagre e le feste in genere, salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, non devono recare disturbo alla quiete pubblica, e debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 24 ovvero alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, salvo specifica autorizzazione concessa dal Sindaco in casi particolari ed eccezionali.

Art. 51
(Accampamenti)

1. I circhi, i luna park e simili, gli accampamenti di nomadi, la sosta di roulotte e il posizionamento di tende ed altre forme di pernottamento è ammesso esclusivamente a condizione che non arrechino disturbo alla quiete e nelle aree a ciò espressamente destinate, salvo autorizzazione del Sindaco per motivi eccezionali.

CAPO VIII

SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52

(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente detenere nell'abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

Art. 53

(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
2. È vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.

Art. 54

(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici)

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. È vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti combustibili materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I combustibili non debbono essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.
8. È vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

Art. 55
(Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

1. All'interno dell'abitato è vietato, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili o fuochi.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo di dichiarazione di stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi, stabilito dalla Regione e recepito in apposita ordinanza.
3. Qualora in luogo pubblico o aperto al pubblico cadano a terra fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi è fatto obbligo di immediato spegnimento.

Art. 56
(Scalpellamento di vie o piazze)

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di fabbro, falegname, tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 57
(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, muri di cinta, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve in ogni caso, segnalare il fatto all'Autorità comunale.

Art. 58
(Lavori di edilizia)

1. Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) durante la notte devono tenersi accesi ed affissi alle impalcature gli appositi segnali luminosi come previsti dal Codice della Strada;
 - b) i ponteggi di servizio dei cantieri edili debbono essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura;
 - c) il ponte di lavoro deve risultare cintato in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale;
 - d) è fatto divieto di gettare materiali di demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni;
 - e) è fatto divieto di provocare emissioni di polvere.
2. I lavori di sabbiatura degli edifici debbono essere previamente comunicati al Comando di Polizia

Municipale che può impartire opportune prescrizioni.

3. È fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Art. 59

(Insegne, persiane, vetrate di finestre)

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 60

(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 61

(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI - ABROGATO

CAPO X

MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 81

(Esercizio di mestieri girovaghi)

1. E' vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
2. È in ogni caso vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 82

(Guide e portabagagli)

1. L'esercizio dei mestieri di guida e di addetto pubblico al trasporto di bagagli è subordinato alla denuncia di attività al Comune.
2. Le guide e gli addetti pubblici al trasporto di bagagli, nell'esercizio delle loro mansioni, debbono costantemente esporre un tesserino di riconoscimento con fotografia, vidimato dal Comune o altra autorità competente.

Art. 83

(Lavavetri)

1. È vietato esercitare l'attività di lavavetri o di commercio in forma itinerante su tutte le strade del territorio comunale, salvo quanto previsto dal regolamento sulle aree pubbliche.
- 2.

Art. 84

(Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)

1. Senza l'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendoni per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili o comunque attrezzature di pubblico spettacolo. Il divieto comprende anche le aree private aperte al pubblico.
2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico comunale, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.

Art. 85
(Cortei e processioni)

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale, dello svolgimento di cortei funebri è data comunicazione, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Municipale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizioni del caso.
2. Le processioni, o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, debbono essere previamente comunicati al Comune, almeno dieci giorni prima della loro effettuazione.

CAPO XI

POLIZIA RURALE

Art. 86 (Costruzioni rurali)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
 - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni;
 - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo autorizzazioni a cura dell'autorità competente;
 - d) i capanni e gli annessi agricoli debbono essere costruiti secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;
 - e) in muratura, salvo quelli di carattere provvisorio nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regionali;

Art. 87 (Strade vicinali)

4. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali.

Art. 88 (Distanze dei fossi, canali ed alberi)

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. La distanza minima delle piantagioni dal confine è così determinata:
 - a) ml 3 nel caso di alberi ad alto fusto;
 - b) ml 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le altre piantagioni.

Art. 89 (Accensione di fuochi)

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere, debbono usarsi le massime precauzioni atte ad evitare pericoli, danni, secondo le norme di Polizia forestale.
2. Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione di fuochi, disposti con apposita ordinanza, nei periodi di dichiarazione da parte della Regione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi.

CAPO XII

SANZIONI

Art. 90

(Accertamento delle violazioni e sanzioni)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.

Art. 91

(Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio)

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 92

(Sequestro e custodia di cose)

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
2. Le cose sequestrate, non consistenti in prodotti deperibili o derrate alimentari, sono conservate nella depositaria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto le cose sequestrate sono confiscate ovvero, trattandosi, di cose di valore fino a 500,00 euro, devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato, detratte le eventuali spese di custodia.
3. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 93

(Sospensione delle licenze)

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto

- infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
 2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 94 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 13 aprile 1979. È previsto un periodo transitorio di due anni per gli eventuali adeguamenti di strutture ed impianti necessitati dall'attuazione dal presente regolamento.